

Ammortizzatori. Chiarimenti sulla disoccupazione per gli insegnanti precari richiamati per l'estate

Recuperi a scuola con tutela Inps

Arturo Rossi

↳ L'Inps, con il messaggio 17281/08, spiega come erogare la disoccupazione agli insegnanti precari che proseguono il rapporto di lavoro per effettuare i corsi di recupero.

In giugno scadono infatti i contratti a tempo determinato degli insegnanti precari, quindi nel periodo tra fine giugno e inizio luglio vengono presentate le domande di disoccupazione. Quest'anno gli insegnanti vengono richiamati a scuola per svolgere i corsi di recupero e vengono assicurati con un contratto a progetto, che prevede un numero di ore generalmente inferiore alle 18 ore e un periodo contrattuale che di solito supera 5 giorni.

Le situazioni possono essere diverse. Nel caso di proroga del-

la nomina dal 30 giugno al 20 luglio, si tratta di continuità di un rapporto di lavoro subordinato a seguito del quale l'insegnante potrà produrre regolare domanda di disoccupazione ordinaria allo scadere della proroga del contratto; infatti non si è realizzato il licenziamento al 30 giugno, ma la nomina è stata prorogata per poter svolgere i corsi di recupero.

In caso di licenziamento al 30 giugno per scadenza della nomina contrattuale, l'insegnante potrà presentare regolare domanda di disoccupazione ordinaria, dato che il proprio contratto subordinato è cessato al 30 giugno, e potrà rendere la disponibilità al Centro per l'impiego già dal 1° luglio.

L'incarico (collaborazione occasionale con ritenuta d'ac-

conto o contratto a progetto) che l'insegnante ha sottoscritto prima del 30 giugno viene considerato doppia occupazione, in quanto il lavoratore occupato contemporaneamente presso due datori, quando sia rimasto disoccupato a seguito della cessazione di una delle due occupazioni, può essere ammesso all'indennità di disoccupazione allorché questa intervenga nell'attività che costituisce la sua principale risorsa economica.

Tale disposizione, non modificata a seguito dell'evoluzione della normativa dettata dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 297/02 sull'acquisizione o la perdita dello status di disoccupato, è ancora attuabile previa verifica presso il Centro per l'impiego sul permanere dello status di disoccupato in presen-

za dell'altra attività lavorativa.

Se l'insegnante, che ha presentato regolare domanda entro l'8 luglio e da tale data ha maturato il diritto economico di disoccupazione, instaura un contratto libero professionale tra il 1° luglio e la fine della concessione massima, potrà conservare il diritto alla disoccupazione in quanto l'attività autonoma a carattere occasionale comporta la sospensione e non la decadenza dell'ammortizzatore sociale.

Mantiene il diritto all'indennità il lavoratore che durante lo stato di disoccupazione derivante da cessazione di un rapporto di lavoro subordinato eserciti un'attività in proprio, indipendentemente dalla natura e dal carattere dell'attività stessa, alla quale già si dedica in contemporanea alla prestazione d'opera alle dipendenze di terzi.

